

Regolamento Didattico della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (aggiornato al D.R. 2361 del 19/06/2017)

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Facoltà, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- b) per Regolamento sull'Autonomia didattica (RAD), il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento didattico approvato dall'Università ai sensi del D.R. n.2440 del 16.07.08.
- d) per Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC), come individuato dal successivo art. 2;
- e) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, come individuata dal successivo art. 2;
- f) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1 del RDA.

ARTICOLO 2

Titolo e Corso di Laurea

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia appartenente alla classe LM-41 delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia di cui alla tabella allegata al D.M. 16 marzo 2007 ed al relativo Ordinamento didattico inserito nel RDA, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- 2. Gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale sono quelli fissati nell'Ordinamento Didattico allegato al RDA.
- 3. I requisiti di ammissione al Corso di Laurea Magistrale sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso, secondo le normative prescritte dall' art.11 del RDA (vedi art. 4 del presente Regolamento).
- 4. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico e comporta l'acquisizione di 360 Crediti Formativi Universitari.

ARTICOLO 3

Struttura didattica

Gli organi del Corso di Laurea Magistrale, secondo quanto stabilito dagli art. 5, comma 4, e art. 13 del RDA, sono costituiti da un Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CCLMMC) presieduto da un Presidente. Presso il CCLMMC è istituita una Commissione didattica paritetica, denominata Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica, CTP, (art. 13 del RDA) ed è possibile l'istituzione di altre Commissioni ad hoc.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative

Oltre a quelli previsti dalle norme vigenti e dall'art. 11 del RDA, i requisiti di ammissione al Corso di Laurea sono di seguito riportati.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC) candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente.

Il numero di Studenti ammessi al CLMMC è programmato in base alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'AdvisoryCommittee on Medical Training dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della Legge 264/1999.

Gli argomenti della prova di ammissione sono stabiliti annualmente da apposito Decreto Ministeriale. E', inoltre, auspicabile che lo studente che si voglia immatricolare al CLMMC sia dotato di: buona capacità al contatto umano, buona capacità al lavoro di gruppo, abilità ad analizzare e risolvere i problemi, abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed informazioni riuscendo a valutarle criticamente (Maastricht, 1999). Oltre alle conoscenze scientifiche utili per l'andamento del primo anno di corso, vi dovrebbero quindi essere anche buone attitudini e valide componenti motivazionali, importanti per la formazione di un "buon medico" che sappia relazionarsi correttamente con le responsabilità sociali richieste dalle Istituzioni.

Il Corso di Laurea può predisporre speciali programmi didattici integrativi (precorsi o corsi di sostegno) allo scopo di colmare eventuali lacune degli studenti.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, curricula, tipologia e articolazione degli insegnamenti

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Il CLMMC prevede 360 CFU complessivi, articolati in sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative svolte a partire dal secondo anno di corso e finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.

Oltre tutto quanto previsto dagli articoli 10 e 23 del RDA, ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno dello studente di cui:

1. non più di 12 ore per le attività didattiche frontali (ADF) e per le attività didattiche interattive teorico-pratiche a piccoli gruppi (ADI);
2. non più di 18 ore per le attività formative professionalizzanti (AFP);
3. le restanti ore di studio autonomo necessarie per il completamento della sua formazione.

Per le discipline di base l'attività didattica è ripartita in 2/3 per le ADF e 1/3 per le ADI; per le discipline precliniche e cliniche l'attività didattica è ripartita in 1/3 per le ADF e 2/3 per le ADI.

Il Core Curriculum-Programma di esame deve essere proporzionato al numero di CFU assegnati al Corso integrato.

I CFU corrispondenti a ciascun Corso sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame, ovvero idoneità ove prevista.

I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo Studente non abbia ottemperato per cinque anni consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di cinque anni accademici consecutivi.

L'Allegato A riporta:

1. i curricula del Corso di Laurea;
2. l'elenco degli insegnamenti, con l'eventuale articolazione in moduli ed i crediti ad essi assegnati, e delle altre attività formative, con l'indicazione dei settori e degli ambiti scientifico-disciplinari di riferimento.

Gli Allegati B riportano:

1. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.
2. la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale per ciascun insegnamento o altra attività formativa;
3. le modalità di accertamento del profitto dell'insegnamento per il conseguimento dei relativi crediti.

ARTICOLO 6

Manifesto degli studi e piani di studio

Il Manifesto annuale degli studi indicherà:

1. le alternative offerte e consigliate, per l'eventuale presentazione da parte dello studente di forme di contratto (vedi successivo art.11, studenti a contratto);
2. le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
3. la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
4. i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
5. le disposizioni sugli obblighi di frequenza (che vengono riportare nel successivo art. 10).

ARTICOLO 7

Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio di Corso di Laurea magistrale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del RDA.

In particolare, nel CLMMC si definiscono due distinte figure di Tutore:

a) La prima è quella del "Consigliere" cioè del Docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera universitaria. Tutti i Docenti e Ricercatori del Corso di Laurea magistrale sono tenuti a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di Tutore.

b) la seconda figura è quella del Docente-Tutore, al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche interattive teorico-pratiche (ADI) e delle attività formative professionalizzanti (AFP), ove previste. Questa attività tutoriale configura un vero e proprio compito didattico. Ogni Docente-Tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi.

ARTICOLO 8

Ulteriori iniziative didattiche

In conformità all'art. 19 del RDA, il Consiglio di Corso di Laurea magistrale può proporre all'Università l'istituzione di iniziative didattiche di perfezionamento post-lauream, corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente, corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, Master, ecc. Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni dell'Ateneo con Enti pubblici o privati.

L'organizzazione didattica del CLMMC prevede che gli Studenti ammessi al 1° anno di corso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Ciò premesso, per tutti gli Studenti che pur avendo superato l'esame di ammissione al Corso di Laurea Magistrale nell'ambito del numero programmato, abbiano eventuali lacune nelle materie oggetto di esame, allo scopo di consentire il recupero di tali lacune, il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (CCLMMC) può istituire attività didattiche propedeutiche.

ARTICOLO 9

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a prove singole sono regolamentati dall'art. 16 del RDA, compatibilmente con le modalità ed i termini dell'organizzazione didattica e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di numero programmato, nonché come di seguito riportato:

1. Trasferimenti da Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia:

Il rilascio del NULLA-OSTA per i trasferimenti di studenti già iscritti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso altre sedi universitarie italiane è regolamentato dalle seguenti disposizioni:

- 1) Non saranno rilasciati Nulla-Osta a coloro che seguono, presso l'Ateneo di provenienza, Ordinamenti Didattici precedenti alla entrata in vigore del D.M. 270/2004. Con delibere del Consiglio di Corso di Laurea e di Facoltà del 27/10/2011 a partire dall'A.A. 2012/2013 non verranno rilasciati nulla osta a studenti immatricolati da più di sei A.A.
- 2) Non saranno rilasciati Nulla-Osta a coloro che sono iscritti, presso l'Ateneo di provenienza, al 1° ed al 6° anno di corso del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

In sede di valutazione delle domande pervenute a parità di merito verrà seguito il seguente ordine di priorità nella concessione di parere favorevole:

- a) Percorsi didattici più lunghi da seguire presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Federico II;
- b) Provenienza da Università di altre Regioni ed altre Province della Campania.

Il rilascio del nulla osta al trasferimento di studenti provenienti da altri Atenei italiani è comunque condizionato dalla disponibilità di posti resisi vacanti nell'ambito del numero programmato, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni

Gli studi compiuti ed i crediti conseguiti presso Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di altre sedi universitarie italiane o della Unione Europea o di Paesi extracomunitari (per queste ultime due previo superamento del concorso di ammissione), sono riconosciuti con delibera del CCLMMC su proposta di una Commissione ad hoc che, dopo aver esaminato il curriculum ed i programmi dei corsi trasmessi dalla Università di origine, valuta la congruità dei crediti acquisiti e propone l'iscrizione ad un determinato anno di corso della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, secondo i criteri riportati nel successivo art. 11.

I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo Studente ha interrotto per cinque anni consecutivi il Corso di studio.

2. Passaggi da pregressi ordinamenti a quello vigente

Il CCLMMC e il Consiglio della Scuola, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza, esaminati i curricula degli studenti, disciplinano le modalità di passaggio all'Ordinamento vigente.

3. Passaggio da altro Corso di studio

Gli studenti provenienti da altri corsi di studio della stessa o di altra Università, previo superamento del concorso di ammissione, vengono iscritti al 1° anno di corso. I crediti conseguiti nel precedente corso di studi possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi degli insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CLMMC espresso da una Commissione ad hoc.¹

¹Con delibera del CCL e di Facoltà del 7 marzo 2012 a partire dall'A.A. 2012/2013 l'iscrizione al II anno di corso agli studenti che abbiano conseguito in altro Corso di Laurea almeno 25 dei CFU/Esami previsti al I anno di corso della

Affinché la Commissione possa individuare gli obiettivi didattici comuni già conseguiti, gli studenti, congiuntamente alla domanda di convalida di esami, devono presentare il programma di ciascun esame sostenuto, firmato dal Docente titolare dell'insegnamento nel CdL di provenienza.

4. Immatricolazione laureati

Gli studenti già laureati in: Odontoiatria e Protesi Dentaria, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Geologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica, Medicina Veterinaria e Scienze Agrarie, previo superamento del concorso di ammissione, potranno essere iscritti, ad un anno successivo al 1° anno di corso **esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. (Si vedano in particolare le disposizioni contenute ai punti 11, 12 e 13 dell'allegato 2 del D.M. n. 546 del 30 giugno 2016).**

I laureati in CdL diversi da quelli sopraelencati vengono iscritti, di norma, al 1° anno di corso.

I crediti conseguiti nel precedente corso di studi possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi degli insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CLMMC espresso da una Commissione ad hoc.

Affinché la Commissione possa individuare gli obiettivi didattici comuni già conseguiti, gli studenti, congiuntamente alla domanda di dispensa di esami, devono presentare il programma di ciascun esame sostenuto, firmato dal Docente titolare dell'insegnamento nel CdL di provenienza.

ARTICOLO 10 Esami di profitto

Gli esami di profitto sono regolamentati dall'art. 20 del RDA.

Il CCLMMC stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli Studenti.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. La frequenza viene rilevata adottando le modalità di accertamento stabilite dal Corso di Laurea Magistrale, su indicazione della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP).

Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche del CLMMC per un numero massimo di 3750 ore, oltre a 1500 ore dedicate alle attività formative professionalizzanti (AFP). L'AFP è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con idonea autonomia, sotto il controllo diretto del Docente-Tutore.

Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 70% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno non può essere ammesso a sostenere la relativa prova di profitto.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di determinati contenuti.

Le valutazioni certificative (esami di profitto, idoneità ed acquisizione dei CFU mediante somministrazione di test scritto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare, rispettivamente con voto o con idoneità o con giudizio, il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti.

La competenza clinica acquisita con le AFP è sottoposta a valutazione idoneativa nell'ambito dell'esame finale del corso integrato.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non devono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli Studenti a tali attività.

Le sessioni di esame, sono fissate in tre periodi: 1a sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2a sessione nei mesi giugno-luglio, 3a sessione nei mesi di settembre-ottobre.

Per ogni sessione sono previsti due appelli, distanziati di almeno 15 giorni. Per il 4°, 5° e 6° anno di corso è previsto un quarto appello nella 1a e un terzo nella 2a sessione. Per ogni sessione, comunque, lo Studente può partecipare massimo a due appelli.

Laurea Magistrale (N.B. sono esclusi i CFU relativi al Corso di Lingua Inglese) **esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. (Si vedano in particolare le disposizioni contenute ai punti 11, 12 e 13 dell'allegato 2 del D.M. n. 546 del 30 giugno 2016).**

Le date degli esami sono fissate nella programmazione didattica.

Per gli Studenti fuori corso del 6° anno di corso di qualunque ordinamento possono essere stabiliti ulteriori appelli d'esame da concordarsi con i Coordinatori dei Corsi Integrati. In tal caso lo Studente potrà sostenere l'esame previa esibizione del certificato storico firmato da personale dell'Ufficio di Segreteria Studenti.

La Commissione di esame, nel rispetto dell'art. 20 del RDA, è costituita da Docenti impegnati nei Corsi integrati.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione nelle varie fasi del medesimo esame:

1. prove scritte oggettive e strutturate;
2. prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali acquisite nelle attività formative professionalizzanti);
3. prove orali.

ARTICOLO 11

Norme per l'iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti, studenti a contratto

Oltre le norme ai sensi degli artt. 25 e 29 del RDA, le iscrizioni ad anni successivi al 1° ed i contratti sono regolamentati come di seguito riportato.

Iscrizione ad anno successivo, studenti ripetenti

Per l'iscrizione ad anni successivi al 1° è prevista la seguente norma :

Le iscrizioni agli anni successivi al primo dei corsi di studio verranno effettuate progressivamente fino al termine della durata legale degli stessi, senza preclusioni o condizioni relative al superamento di cd. Sbarramenti amministrativi, consistenti nell'aver conseguito un numero stabilito di CFU o esami di profitto previsti dal piano di studi, pertanto gli studenti non potranno essere iscritti quali ripetenti o fuori corso intermedi, indipendentemente dal numero di esami superati o dal numero di CFU conseguiti.

I CFU relativi alle Attività per la prova finale e quelli relativi alle ADE costituiscono debito formativo solo ai fini dell'ammissione all'esame di laurea.

.

Gli esami sostenuti sono annullati nei seguenti casi (RDA, comma 9, art. 20):

- a) se corrispondono ad insegnamenti non previsti dal piano di studio ovvero dal curriculum seguito dallo studente;
- b) se sono anticipati rispetto all'anno o al semestre di corso in cui sono previsti;
- c) se non rispettano i vincoli di propedeuticità;
- d) se sostenuti dopo che lo studente ha presentato domanda di trasferimento o di passaggio.
- e) se sostenuti in qualità di studente in corso in appelli esclusivamente riservati agli studenti fuori corso del sesto anno.

Studenti a contratto

In base a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Didattico d'Ateneo, che "dispone che i regolamenti didattici dei corsi di Laurea possono prevedere forme di contratto per gli studenti che chiedono di seguire gli studi in tempi più lunghi di quelli legali", il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed il Consiglio di Facoltà hanno determinato piani di studio articolati in 7 ed in 8 anni.

La sottoscrizione dei contratti deve avvenire all'atto dell'iscrizione a ciascun anno di corso, con le stesse cadenze temporali previste per l'iscrizione. Viene, comunque, salvaguardata la possibilità di rinunciare al contratto².

ARTICOLO 12

Prove finali e conseguimento del titolo di studio

Oltre le norme ai sensi dell'art. 24 del RDA, le prove finali ed il conseguimento del titolo di studio sono regolamentati come di seguito riportato.

Attività formative per la preparazione della prova finale

Lo Studente ha a disposizione 18 crediti (450 ore) finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea presso strutture universitarie. Tale attività dello Studente viene definita "Internato di Laurea"; esso dovrà essere svolto al di fuori dell'orario dedicato alle attività didattiche ufficiali.

²Con delibera CCD del 29/06/2016 sono state stabilite le norme che disciplinano la rescissione del contratto, Allegato A1, pag 41

Lo Studente che intenda svolgere l'Internato di Laurea in una determinata struttura dipartimentale deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta. Il Direttore della struttura, sentiti i Docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilità di posti, accoglie la richiesta ed affida ad un Docente, eventualmente indicato dallo Studente, la responsabilità del controllo, della conduzione e della certificazione delle attività svolte dallo Studente stesso nella struttura. In caso di accettazione da parte del Docente, questi dovrà comunicare subito (su apposito modello) alla Commissione Esami di Laurea ad hoc istituita (c/o segreteria didattica del CLMMC), l'argomento della tesi ed il nome dello studente. La data in cui questa comunicazione perverrà, stabilirà quella ufficiale della assegnazione.

Definizione di tesi/dissertazione

L'esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi/dissertazione risultante dal lavoro personale ed originale svolto dallo studente e deve essere eseguita sotto la guida e la responsabilità di un Docente.

Nell'esposizione della tesi di laurea lo studente può utilizzare mezzi didattici quali diapositive, lucidi, presentazioni in PPT, etc., in numero non superiore a 10, da intendersi come ausilio per il laureando a supporto di una migliore comprensione dell'esposizione e, pertanto, non dovranno contenere parti prettamente discorsive ma unicamente grafici-figure-tabelle, etc.

Per tesi sperimentale si intende un elaborato attinente una ricerca sperimentale di tipo biologico o clinico eseguita dal candidato.

Per dissertazione/tesi compilativa si intende un elaborato eseguito dal candidato che sia un aggiornamento bibliografico o una relazione su un caso clinico.

Le tesi dovranno essere assegnate agli studenti:

- a) almeno 18 mesi prima della sessione di Laurea per le tesi di tipo sperimentale;
- b) almeno sei mesi prima per le dissertazioni/ tesi compilative;

Le tesi di tipo sperimentale dovranno prevedere, accanto al relatore, un correlatore che dovrà ricevere la tesi almeno 7 giorni prima della seduta di Laurea.

Esame di laurea³

Lo studente potrà sostenere, di norma, l'esame di Laurea non prima di quindici giorni dall'ultimo esame di profitto superato.

Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo Studente deve:

1. aver seguito tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami/idoneità di profitto;
2. avere ottenuto complessivamente 360 CFU articolati in 6 anni di corso;
3. avere consegnato all'Ufficio di Segreteria Studenti:
 - a) domanda al Rettore almeno 20 giorni prima della seduta di Laurea;
 - b) una copia della Tesi almeno 20 giorni prima della seduta di Laurea.

L'esame di Laurea si svolge nei mesi di Luglio, Ottobre e Marzo.

Deroghe a tali disposizioni, in casi del tutto eccezionali (Esami di Stato e di ammissione alle Scuole di Specializzazione), possono essere autorizzate dal Presidente della Scuola.

La composizione della Commissione giudicatrice degli esami di laurea è stabilita, su delega del Rettore, dal Presidente della Scuola in conformità del comma 4 dell'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione è composta, di norma, da almeno 5 membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, di cui almeno 4 professori di ruolo. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente della Scuola, o dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale o dal più anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti.

Gli esami di laurea sono individuali e la votazione è espressa in centodecimi. L'esame è superato con la votazione minima di sessantasei centodecimi; la lode e la menzione alla carriera possono essere attribuite come sotto riportato.

Voto di laurea

A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:

- 1) la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari;
- 2) 0,1 punto per ogni Progress Test superato per anno di corso (fino ad un massimo di 0,3 punti);
- 3) 0,1 punto per la partecipazione al progetto di scambio internazionale Erasmus;
- 4) 0,1 punto per la valutazione "ottimo" riportata nell'acquisizione dei CFU relativi alle ADE (fino ad un massimo di 0,5 punti);
- 5) 0,1 punto per la valutazione "ottimo" riportata nell'acquisizione dei CFU relativi al corso di Bioetica Clinica e Progresso Medico;

³ Procedure esame di laurea CdL a ciclo unico , Allegato A2 pag 42

- 6) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione: fino ad un massimo di 11 punti per una tesi sperimentale e 5 punti per una tesi di tipo compilativo/dissertazione, tenendo conto della qualità, della tipologia e dell'esposizione dell'elaborato (delibera del Consiglio di Corso di Laurea dell'8 ottobre 2009).

Ai candidati che conseguono il massimo dei voti (110/110) può essere attribuita la lode con parere unanime della Commissione.

Ai candidati che conseguono il massimo dei voti (110/110) e la lode può essere attribuita la menzione alla carriera con parere unanime della Commissione, se il voto base non è inferiore a 106.

ARTICOLO 13

Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Decreto Ministeriale 270/2004.

Il Consiglio del CLMMC può proporre al Consiglio della Scuola le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) e del CCLM.